

**SILENE MULTISERVIZI SURL**  
**Via S.P. PER IL PORTO, n. 1**  
**07028 SANTA TERESA DI GALLURA**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA  
SUI LUOGHI DI LAVORO MEDIANTE NOMINA DEL "MEDICO COMPETENTE" EX DLGS 81/2008 E  
S.M.I. E SS. MM. II. - CIG ZA73B0176B**

**(art. 23, c. 15, D. Lvo 18.4.2016, n. 50)**

*Li 04/05/2023*

IL RUP

Dr Pier Mario Muzzeddu

## INDICE

### **TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA**

- ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE.
- ART. 2 – DURATA CONTRATTO.
- ART. 3 - ADEGUAMENTO PREZZI.
- ART. 4 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.
- ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.
- ART. 6 – ANTICIPAZIONI.
- ART. 7 – MODALITA' EMISSIONE FATTURA – PAGAMENTI.
- ART. 8 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO.
- ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.
- ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO.
- ART. 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.
- ART. 12 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.
- ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.
- ART. 14 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE.
- ART. 15 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE.
- ART. 16 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO.
- ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA.
- ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA.
- ART. 19 – RESPONSABILITA' PER DANNI.
- ART. 20 – GESTIONE DEI SINISTRI.
- ART. 21 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
- ART. 22 – RISERVATEZZA.
- ART. 23 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI.
- ART. 24 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE.
- ART. 25 - RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE.
- ART. 26 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI.
- ART. 27 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
- ART. 28 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI.
- ART. 29 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA.
- ART. 30 - FORO COMPETENTE.
- ART. 31 – MODALITA' DI APPALTO.
- ART. 32 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

### **TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE**

- ART. - 33 - DESCRIZIONE – SERVIZIO - PRESTAZIONE
- ART. - 34 – BASE D'ASTA
- ART. - 35 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. - 36 - OBBLIGHI MEDICO COMPETENTE
- ART. - 37 - OBBLIGHI COMMITTENTE
- ART. - 38 - DURATA CONTRATTO – MODALITA' ATTIVAZIONE PROROGA

## TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA

### ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti della Silene Multiservizi Surl mediante nomina del medico competente, così come successivamente dettagliato nella parte prestazionale.

La prestazione dovrà essere svolta dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

### ART. 2 – DURATA CONTRATTO

Il presente servizio ha la durata di 24 mesi decorrenti dalla data firma del contratto. Dietro richiesta della Stazione Appaltante, il contratto potrà essere prorogato per ulteriori anni uno e/o due - alle medesime condizioni economiche, così come successivamente dettagliato nella parte prestazionale.

### ART. 3 - ADEGUAMENTO PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto, i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

### ART. 4 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'operatore economico deve impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'operatore economico, dietro specifica richiesta della Stazione Appaltante, dovrà comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto e/o al RUP:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato nelle operazioni inerenti all'appalto;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni inerenti all'appalto;
- c) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i responsabili del presente appalto.

L'operatore economico, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore di riferimento e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall'art. 30, c. 4 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.;
- deve provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- deve provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;
- deve provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra l'operatore economico e il personale impiegato nelle prestazioni.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Il personale dell'operatore economico deve prestare la massima attenzione durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

### ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'operatore economico, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento di quanto necessario all'espletamento delle prestazioni;

- c. l'operatore economico non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- d. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni deve essere comunicato al Direttore dell'esecuzione e/o al RUP prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- e. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- f. Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'operatore economico in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti all'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;

#### ART. 6 – ANTICIPAZIONI

All'Impresa sarà riconosciuta l'anticipazione nei modi, forme e importi di cui all'art. 35, c. 18 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.

#### ART. 7 – MODALITA' EMISSIONE FATTURA - PAGAMENTI

Il compenso sarà corrisposto al termine del servizio svolto, su presentazione di regolare fattura.

La fattura potrà essere emessa con cadenza minima trimestrale.

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dalla Silene Multiservizi Surl per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti.

In caso di irregolarità contributiva trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. La presenza di irregolarità contributiva imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'operatore economico avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- situazione contributiva – previdenziale irregolare.

#### ART. 8 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la Stazione Appaltante non rispetti i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall'art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i.

#### ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

#### ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1.260 comma 2 del Codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### ART. 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione nominato dal RUP (oppure, in caso di mancata nomina, verranno gestite direttamente dal RUP).

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito nel DM Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49.

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

La ditta appaltatrice deve conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

#### ART. 12 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito **verbale di avvio dell'esecuzione** del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica o variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il **verbale di sospensione** indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lvo n. 50/16 e sopradescritte all'esecutore è riconosciuto un risarcimento sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, c. 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la **ripresa dell'esecuzione** e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del **verbale di ripresa dell'esecuzione** del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante **ordini di servizio** nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

#### ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il **certificato di ultimazione delle prestazioni** e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

#### ART. 14 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente Capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

#### ART. 15 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti e qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le già menzionate circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;

2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante gli ingiunge l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

#### ART. 16 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'operatore economico; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

A pena di nullità non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle prestazioni principali e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sono le seguenti:

**attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti della Silene Multiservizi Surl mediante nomina del medico competente.**

Qualora l'operatore economico intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. e il possesso dei requisiti speciali di cui all'articolo 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Negli altri casi si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al periodo precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione deve svolgere le seguenti funzioni:

- a) verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, c. 2, del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.;
- b) controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvedere, senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.

La Ditta Appaltatrice deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i **sub-contratti** che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

#### ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA.

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 c. 1 lett. d) del D.lgs. 50/16 e s.m.i. a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

#### ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva non è richiesta così come da Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019: *“l'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici nel definire i casi in cui la Stazione Appaltante può non richiedere la Garanzia Definitiva non fa riferimento ad una soglia di importo ma a tipologie specifiche di appalti, tra cui, in primis, quella degli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, ossia degli «affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro» affidati «mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici», per i quali è, quindi, richiesta la doppia condizione di importo inferiore a 40.000 euro e di affidamento diretto”*.

#### ART. 19 - RESPONSABILITA' PER DANNI

L'operatore economico assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'operatore economico o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

#### ART. 20 – GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica.

In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro DIECI giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dell'esecuzione redigere **processo verbale** alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

#### ART. 21 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

#### ART. 22 - RISERVATEZZA

L'operatore economico ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'operatore economico è inoltre tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui deve svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

#### ART. 23 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Mancato rispetto delle comunicazioni al DEC (per ogni inadempimento)	4 - 5	Euro 150,00
Accertato comportamento scorretto dei dipendenti dell'Operatore economico (per ogni inadempimento)	4	Euro 160,00
Mancata comunicazione di sub-contratti (per ogni inadempimento)	16	Euro 170,00
Le visite mediche straordinarie (pena applicazione delle penalità contrattuale) dovranno essere eseguite entro e non oltre n. 3 giorni feriali - conteggiati a partire dal giorno della richiesta di esecuzione delle stesse da parte della Stazione Appaltante. In caso di ritardo nell'esecuzione delle visite mediche straordinarie (ossia dopo n. 3 dalla richiesta) verrà applicata una penale di euro 50 per ogni giorno di ritardo. È consentito un ritardo per massimo n. 10 giorni feriali.	35	Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo. (euro 50,00 x 10 giorni di ritardo = euro 500,00 penalità massima applicabile)
Ritardata trasmissione al DEC rapporto di incidente/infortunio oltre il termine stabilito (per i primi 10 giorni) (per ogni inadempimento)	20	0,5 per mille importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
Ritardata trasmissione al DEC rapporto di incidente/infortunio oltre il termine stabilito (dall'11° giorno al 30° giorno) (per ogni inadempimento)	20	1 per mille importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
Mancata indicazione del Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione	29	Euro 100,00
Qualsiasi altro inadempimento previsto nel capitolato		Euro 80,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto all'operatore economico nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 2) l'operatore economico, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, deve fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza.

#### ART. 24 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
<p><b>Mancata esecuzione delle visite mediche straordinarie oppure in caso di esecuzione con un ritardo di oltre n. 10 giorni feriali.</b></p> <p><i>Le visite mediche straordinarie dovranno essere eseguite entro e non oltre n. 3 giorni feriali conteggiati a partire dal giorno della richiesta di esecuzione delle stesse da parte della Stazione Appaltante.</i></p> <p><i>In caso di ritardo nell'esecuzione delle visite mediche straordinarie (ritardo massimo consentito di n. 10 giorni feriali) verrà applicata una penale prevista nell'art. 23 del presente Capitolato.</i></p> <p><b>Superato tale periodo di ritardo - il contratto viene risolto.</b></p>	35
Mancato rispetto nell'applicazione del CCNL ai dipendenti	4
Subappalto non autorizzato	16
Mancata trasmissione al DEC rapporto di incidente/infortunio	20

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'operatore economico spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente deve sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

#### ART. 25 - RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell'esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### ART. 26 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'operatore economico è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'operatore economico si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/16 ed al Codice civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

L'operatore economico nello svolgimento delle prestazioni si impegna a rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.lgs. 231/2001 e s.m.i. adottato dalla Stazione appaltante e pubblicato sul sito internet aziendale.

## ART. 27 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'operatore economico verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'operatore economico ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

L'operatore economico verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati e lo stesso si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

L'operatore economico dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

## ART. 28 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in modalità digitale nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'operatore economico tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'operatore economico tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982, n. 955.

### **CONTRATTO**

La stipulazione del Contratto con il prestatore aggiudicatario potrà avvenire soltanto dopo l'esecutività della determinazione di aggiudicazione/affidamento.

### ***Imposta di Bollo***

*- Si rende noto che l'emanazione della risoluzione 96/e del 16/12/2013, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposta di bollo del valore di Euro 16,00 anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure di gara indette sul MePA/Sardegna Cat.*

*Pertanto, la ditta affidataria prima della stipula del contratto in forma digitale, dovrà inviare a mezzo posta all'Ufficio amministrativo della Silene Multiservizi S.u.r.l. presso la Stazione Marittima di Santa Teresa Gallura, una marca da bollo del valore di Euro 16,00, ovvero l'attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F23 debitamente compilato, con l'indicazione (nella descrizione): "imposta di bollo contratto - fornitura struttura casotto in legno - per la Silene Multiservizi S.u.r.l.". Alternativamente n. 1 marca bollo da Euro 16,00 potrà essere consegnata a mano e/o mezzo posta, nell'Ufficio Amministrativo della Silene Multiservizi S.u.r.l. - presso la Stazione Marittima di Santa Teresa Gallura.*

#### ART. 29 - DOMICILIO E RECAPITO OPERATORE ECONOMICO

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'operatore economico deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'operatore economico deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

#### ART. 30 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Tempio Pausania. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

#### ART. 31 – MODALITA' DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura AFFIDAMENTO DIRETTO e con applicazione del criterio del minor prezzo - indicato anche nella lettera di invito. *Art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 con il ricorso al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016 e con le modalità di cui all'art. 97 del medesimo D.Lgs.*

#### ART. 32 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con determinazione dell'Amministratore Unico in data 27.4.2022, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16.4.2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'operatore affidatario dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore della Società).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'indirizzo url del sito internet in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" è il seguente: [www.silenemultiservizi.it](http://www.silenemultiservizi.it)

### TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE

#### ART. 33 – DESCRIZIONE – SERVIZIO - PRESTAZIONE

##### **Caratteristiche servizio richiesto**

Le attività devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all'art. 41 del D. lgs 81/2008, al D.lgs. 106/2009 e s.m.i - e alla normativa tecnica applicabile.

Le attività poste in carico al Medico Competente (art. 25 del D. lgs 81/2008) – a titolo esemplificativo consistono in:

- 1) Visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- 2) Visita medica periodica per controllare lo stato di salute del personale inserito ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

- 3) Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute, di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione.
- 4) Visite ai sensi del D. lgs 151/2001, in relazione alla valutazione dei rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza.

Costituiscono inoltre obblighi del medico competente e pertanto, ricompresi nell'appalto le seguenti attività:

- Collaborazione con il datore di lavoro e con il RSPP della Società, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
- Collaborazione all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute;
- Riconsegna alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, con salvaguardia del segreto professionale.
- Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio con indicazione delle informazioni necessarie, relative alla conservazione della medesima.
- Informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;
- Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;
- Segnalare al Datore di lavoro ed attuare tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di sorveglianza sanitaria, fatta salva la conseguente valutazione di eventuali costi aggiuntivi connessi con l'adeguamento normativo, che verranno valutati di volta in volta e che dovranno comunque essere concordati ed autorizzati dalla Stazione Appaltante.
- Ogni altro adempimento specificatamente previsto dalla norma quale obbligo in capo al medico competente, ivi compresa la riunione periodica in presenza.
- Costo per le analisi di laboratorio eventualmente previste per la valutazione di idoneità alle mansioni.

Per tutta la durata dell'appalto il "medico competente" si impegna a segnalare al datore di lavoro e ad attuare tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di sorveglianza sanitaria, fatta salva la conseguente valutazione di eventuali costi aggiuntivi connessi con l'adeguamento normativo, che verranno valutati di volta in volta. I relativi interventi dovranno comunque essere preventivamente concordati ed autorizzati dal Responsabile del Servizio.

#### **SORVEGLIANZA SANITARIA-PROTOCOLLO SANITARIO**

Ai fini dello svolgimento della sorveglianza sanitaria il protocollo sanitario da applicare ai lavoratori sarà definito dal MC, e dovrà riguardare le seguenti categorie di lavoratori:

- Operai giardinieri;
- Ormeggiatori;
- Addetti di cantiere (piccole operazioni di cantieristica nautica e movimentazione macchine operatrici)
- Guardiani notturni;
- Guardie giurate;
- Impiegati;

- Ausiliari del traffico;
- Addetti alle pulizie;
- Manutentori;
- OTS;
- Direttore di farmacia;

Oltre ad eventuali ulteriori categorie necessarie in caso di variazione/integrazione di attività

#### ART. 34 – BASE D’ASTA

L'importo a base d’asta per il servizio di cui trattasi è fissato in €uro 90,00 per singola visita medica comprensiva di accertamenti integrativi fatta al netto degli oneri fiscali e comprensiva di tutti gli adempimenti in capo al MC previsti dalla normativa (A titolo indicativo: riunione periodica in presenza).

Le prestazioni connesse con l’espletamento dell’incarico, debbono intendersi esenti da I.V.A. ai sensi dell’art. 10 n. 18 del D.P.R. 633/1972.

#### ART. 35 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per lo svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria, il soggetto aggiudicatario dovrà rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 come modificato e integrato con D. Lgs 106/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e le istruzioni ed indicazioni eventualmente fornite dal Responsabile del Settore della Silene Multiservizi Surl.

Le visite mediche dovranno effettuarsi:

- n. 1 volta all’anno – durante il periodo antecedente la stagione lavorativa estiva (mesi di maggio – giugno) presso la sede della Silene Multiservizi Surl in Santa Teresa Gallura (SS);
- dietro specifica richiesta della Silene Multiservizi Surl e/o per visite mediche straordinarie, presso la sede indicata dal medico competente che necessariamente dovrà essere a una distanza massima di 100 km da Santa Teresa Gallura (SS);
- **le visite mediche straordinarie** (pena risoluzione e/o applicazione delle penalità contrattuali) dovranno essere eseguite entro **e non oltre n. 3 giorni feriali** conteggiati a partire dal giorno della richiesta di esecuzione delle stesse da parte della Stazione Appaltante. In caso di ritardo nell’esecuzione delle visite, verrà applicato quanto previsto negli artt. 23 e 24 del presente Capitolato.

#### ART. 36 OBBLIGHI MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile, nonché alla deontologia professionale e di ogni altra normativa in materia correlata all’oggetto dell’incarico. Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni; è obbligato a eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse. Sono escluse dal presente incarico attività di progettazione di qualunque natura: strutturale, architettonica, impiantistica e attività specifiche quali fonometrie e indagini ambientali.

#### ART. 37 OBBLIGHI COMMITTENTE

Il Committente s’impegna ad assicurare al Medico incaricato la collaborazione e il supporto di personale necessario all’organizzazione del Servizio, nonché i mezzi necessari e indispensabili al buon funzionamento dello stesso.

Il Committente assume l’impegno di mettere a disposizione del Medico Competente e tutte le informazioni in proprio possesso previste dall’art. 17 del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008, e ogni altra informazione in proprio possesso che sia necessaria per lo svolgimento dell’incarico.

#### ART. 38 – DURATA CONTRATTO – MODALITA’ ATTIVAZIONE PROROGA

Il presente servizio ha la durata di 24 mesi decorrenti dalla data firma del contratto.

Dietro - richiesta della Stazione Appaltante, il contratto potrà essere prorogato per ulteriori anni uno e/o due - alle medesime condizioni economiche. Il diritto di opzione alla proroga è esercitabile dalla stazione appaltante, disgiuntamente sia per il primo anno di proroga che l'eventuale secondo anno di proroga. La richiesta di proroga contrattuale sia per il primo anno che per il secondo, dovrà essere comunicata dalla Silene Multiservizi Surl al MC - tramite e-mail pec - entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto e/o della prima annualità di proroga contrattuale.

Il RUP  
Dr Pier Mario Muzzeddu

L'Amministratore Unico  
Rag Gian Battista Sposito

Firma (operatore economico)  
per piena e incondizionata accettazione